

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 1° ottobre 2024

**Plenaria**

**46ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FRANCESCHINI

*La seduta inizia alle ore 13.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

*(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carlo Calenda in relazione ad un procedimento penale pendente innanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma*

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 luglio 2024 e proseguito nelle sedute dell'11, 17 e 24 settembre 2024.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) prende la parola per sottolineare l'opportunità che la senatrice Lopreiato prenda atto degli orientamenti emersi in Giunta e che valuti conseguentemente l'ipotesi di rinunciare al mandato di relatrice.

Rileva inoltre che le parole del senatore Calenda, pur essendo inopportune e non condivisibili, non possono tuttavia essere sindacate nel merito, attesa la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

L'oratore conclude il proprio intervento ponendo interrogativi sul percorso procedurale da seguire nel caso di specie.

Il PRESIDENTE chiarisce che la scelta di rinunciare o meno al mandato spetta esclusivamente alla relatrice. Precisa poi che nell'ipotesi in cui fosse respinta la proposta della senatrice Lopreiato, verrebbe nominato un nuovo relatore, incaricato di riferire direttamente all'Assemblea e scelto tra la maggioranza che ha espresso un voto contrario rispetto alla proposta originaria.

La relatrice, senatrice LOPREIATO (*M5S*), conferma la propria proposta conclusiva.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto in ordine alla proposta conclusiva avanzata dalla relatrice.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sulla proposta della relatrice, evidenziando che, pur essendo possibile adottare un'interpretazione più elastica della prerogativa in questione rispetto ai restrittivi criteri ermeneutici prospettati nella giurisprudenza della Corte costituzionale, non è tuttavia consentito un ampliamento eccessivo dell'insindacabilità, tale da determinare la sicura soccombenza del Senato in un conflitto di attribuzione di fronte alla Consulta, con tutti i riflessi negativi anche sull'autorevolezza e sul prestigio della Giunta.

La prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può mai trasformarsi in un privilegio, essendo necessario salvaguardare sempre il principio di uguaglianza ed i conseguenti diritti dei terzi.

Esprime infine l'auspicio che il querelante e il querelato si attivino per comporre la controversia in via bonaria, atteso che nel caso di specie il senatore Calenda ha chiarito, anche in audizione, che non era sua intenzione operare un accostamento tra l'onorevole Mastella e la cultura mafiosa.

Secondo il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), le conclusioni della relatrice sono condivisibili, pur precisando che, applicando in modo meccanicistico e automatico le condizioni indicate dalla Corte costituzionale ai fini dell'inquadramento della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione potrebbe, paradossalmente, verificarsi un ampliamento indiscriminato della predetta prerogativa, in quanto ciascun parlamentare potrebbe creare una copertura delle proprie affermazioni con atti parlamentari contestuali o immediatamente successivi alle affermazioni diffuse *extra moenia*.

A tal proposito il senatore auspica che la Giunta possa compiere gli opportuni approfondimenti sull'ambito di applicazione dell'insindacabilità, adeguate al contesto storico in cui i parlamentari si trovano attualmente a operare. Invero, se in linea di massima le esternazioni del parlamentare dovrebbero essere coperte in quanto egli esprime la sovranità popolare, ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione, e pertanto dovrebbe godere di massima libertà nell'esplicazione del mandato parlamentare, tuttavia il caso di specie non si colloca nella cornice dell'esercizio del mandato, pur se interpretato in senso molto ampio. In altre parole, il senatore Calenda si è espresso sui *social media* in proposito alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ma nella sede presente non è in discussione la libertà del senatore di parlare della mafia, bensì si discute della specifica affermazione del senatore in virtù della quale si associa la per-

sona dell'ex ministro della giustizia onorevole Mastella alla cultura mafiosa; in relazione a tale concetto non risulta alcuna attività parlamentare, di alcun genere, svolta dal senatore, né generale sulla mafia e sulla cultura mafiosa né specifica sull'onorevole Mastella. Nella memoria presentata il senatore allega una nota diramata da fonti del partito Azione e poi allega interventi svolti nell'altro ramo del Parlamento da un altro parlamentare del suo partito. Occorre quindi ribadire che la guarentigia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è *ad personam*, ovvero si riferisce alle affermazioni del singolo parlamentare, non consentendo indebite estensioni, per cui un diverso parlamentare, anche se segretario del partito, possa avvalersi della guarentigia dell'insindacabilità sulla base di affermazioni *intra moenia* profferite da un componente del suo partito.

Estensioni non legate alla logica della guarentigia dell'articolo 68 sono da respingere, anche perché in tal caso collidono con la tutela dei diritti dei soggetti lesi dalle dichiarazioni del parlamentare. Il senatore conclude quindi affermando che la memoria del senatore Calenda era priva degli argomenti logico-giuridici per sostenere la sussistenza dell'insindacabilità e pertanto dichiara il proprio voto favorevole alla relazione.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) sottolinea come tutti gli interventi che lo hanno preceduto abbiano evidenziato gli elementi problematici presenti nella fattispecie, anche facendo riferimento al ruolo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari deve svolgere nell'ambito dell'esame dei casi di insindacabilità. Ricorda inoltre come dal proprio Gruppo era stata indirizzata alla relatrice la richiesta di rivedere il percorso motivazionale, discostandosi dalla logica restrittiva che era posta a fondamento della sindacabilità in sede giurisdizionale delle affermazioni rese dal senatore Calenda. A tal proposito il senatore ricorda come la Giunta abbia un compito di garanzia dell'insindacabilità parlamentare. In altre parole, l'ordinamento costituzionale italiano ha compiuto una scelta chiarissima: proteggere il parlamentare dal punto di vista funzionale laddove vi sia un nesso stretto e qualificato con l'attività parlamentare. La Corte costituzionale ha tuttavia negli anni vieppiù ristretto lo spazio di applicazione del nesso funzionale, enucleando i parametri della corrispondenza contenutistica e del contesto temporale. Con la sentenza n. 104 del 2024 la Consulta ha invece evidenziato che i criteri indicati sono meri indici rivelatori, rivalutando il fulcro dell'articolo 68 della Costituzione corrispondente allo svolgimento della funzione parlamentare. Pertanto, i parametri storicamente enucleati dalla Corte non possono costituire un limite al ruolo che la Giunta deve avere nell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione alle fattispecie concrete, soprattutto considerando che nell'attuale sistema dei mezzi di comunicazione di massa la propalazione esterna delle affermazioni *intra moenia* è funzionale alla stessa vitalità delle istituzioni ed alla loro visibilità nei confronti dell'opinione pubblica. La Giunta deve pertanto porsi nell'ottica di rivendicare il ruolo di organo che detiene il potere di valutare in modo re-

sponsabile ma anche elastico la delimitazione dell'area del nesso funzionale in senso costituzionalmente orientato.

La relazione giunge invece ad affermare la sindacabilità delle affermazioni del senatore Calenda seguendo un percorso di automatica applicazione in senso restrittivo delle determinazioni della Consulta, spogliando quindi la Giunta da ogni tipo di discrezionalità e di valutazione nello svolgimento dei propri compiti: pertanto non convince la differenza, nettamente tracciata nella relazione, tra attività politica e attività parlamentare, in quanto da parlamentare non è possibile operare senza la connessa responsabilità politica, e viceversa. Nonostante la labile difesa del senatore Calenda, tale principio va quindi ribadito, a prescindere dalla persona fisica dell'interessato. A tal proposito un'apertura verso una modulazione delle motivazioni della relazione avrebbe potuto essere utile ai fini dell'affermazione di tale conclusione. Considerando invece l'impianto complessivo della relazione, il senatore manifesta l'orientamento del proprio Gruppo nel senso dell'astensione.

Interviene la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) per esprimere la condivisione delle argomentazioni espresse dal collega che l'ha preceduta in relazione al *modus operandi* della Consulta che non assolve esattamente la *ratio* di copertura della norma della Carta costituzionale. Ricorda quindi come, anche nelle scorse legislature, vi siano stati diversi tentativi, da parte della Giunta, per affermare una interpretazione diversa e più elastica del nesso funzionale. Ad esempio ricorda come la Giunta abbia rilevato un *vulnus* di tutela nei confronti dei membri del Governo non parlamentari che certamente svolgono attività politica ma che non sono coperti dalla prerogativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; ancora, la Giunta ha discusso casi di parlamentari membri del Governo accusati di diffamazione che non hanno potuto invocare la garanzia in discorso in quanto non avevano presentato atti di sindacato ispettivo, che sono incompatibili con le funzioni governative svolte. Occorre quindi, secondo la senatrice, un adattamento ai *mores* correnti nel dibattito politico. A tal proposito la Giunta può apportare un contributo di adeguamento evolutivo delle norme sulle garanzie parlamentari, non limitandosi ad un'applicazione di tipo notarile della normativa e della giurisprudenza. In conclusione, anche a nome del Gruppo di appartenenza, dichiara il proprio orientamento di voto di astensione sulla relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta della relatrice Lopreiato volta a dichiarare nel caso di specie insussistente la prerogativa dell'insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la predetta proposta ed incarica la senatrice Lopreiato di redigere la relazione per l'Assemblea.

*MATERIE DI COMPETENZA***Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Valeria Sudano, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente contro terzi dinanzi la Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MAFFONI (*FdI*), fa preliminarmente presente che, con lettera pervenuta il 15 luglio 2024, il Presidente del Senato ha trasmesso per opportuna conoscenza e per le eventuali valutazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la documentazione fatta pervenire dall'onorevole Valeria Sudano (deputata nell'attuale legislatura e senatrice nella XVIII legislatura) relativamente ad un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania. La missiva è stata trasmessa per conoscenza dall'interessata anche alla Presidenza della Camera dei deputati.

L'onorevole Sudano premette di convivere con l'onorevole Luca Sammartino (*ex* Vicepresidente e Assessore dell'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Siciliana), con il quale condivide altresì l'attività politica; quest'ultima viene da essi svolta, oltre che nelle rispettive assemblee elettive, anche presso la segreteria politica dell'onorevole Sudano, in un immobile di Catania per il quale la stessa ha stipulato nel 2018 un contratto di comodato d'uso (registrato all'Agenzia delle Entrate), con il quale ha adibito i locali al solo uso della sua attività di segreteria politica.

L'onorevole Sudano segnala che, da un'attenta disamina di tutti gli atti di indagine riguardanti un procedimento penale a carico del suo compagno, è emerso che, nel corso del 2019, sono state autorizzate intercettazioni ambientali nei suddetti locali della propria segreteria politica, nonché autorizzati filmati di videosorveglianza all'ingresso della stessa; inoltre, nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, i Carabinieri hanno perlustrato i medesimi locali senza alcuna richiesta di autorizzazione alla Camera di competenza.

L'*ex* senatrice rileva come, da un lato, l'attività di immissione notturna nei locali della propria segreteria personale integri una perquisizione domiciliare ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e dall'altro che le periferiche ambientali necessarie per l'attività di intercettazione siano state installate non solo nella stanza dove si trovava la postazione di lavoro in uso al Sammartino (come originariamente disposto dal provvedimento dell'autorità giudiziaria), ma anche in altre stanze, ivi compresa la sala riunioni, informandone successivamente la Procura.

L'onorevole Sudano, nell'evidenziare che, essendo lei e l'onorevole Sammartino, oltre che compagni di lavoro, anche compagni nella vita, non esista un uso esclusivo dell'uno o dell'altro di parte dell'ufficio, rileva peraltro che, pur essendo stata dalla Polizia giudiziaria allegata copia del contratto di comodato dell'immobile agli atti del fascicolo, tutte le richieste di intercettazione siano state formulate a nome di Luca Sam-

martino, omettendo di rappresentare non soltanto la sussistenza del suo diritto di godimento dell'immobile, ma proprio l'utilizzo del medesimo da parte sua e persino la sua presenza abituale in quei locali, come invece si può evincere dal citofono e dalle targhe affisse accanto alla porta d'ingresso.

Ad avviso dell'onorevole Sudano la conferma che siano state intercettate le sue conversazioni nel luogo di sua dimora è fornita dal provvedimento adottato in data 14 maggio 2014 dal Pubblico Ministero di Catania il quale, su richiesta della difesa del Sammartino, ha autorizzato copia integrale dei supporti informatici inerenti alle intercettazioni effettuate nei confronti di quest'ultimo, precisando che l'ufficio copie avrebbe avuto cura « di rilasciare la copia debitamente omissa dei *file* in cui era presente la Sen. Sudano ».

Sostiene quindi l'*ex* senatrice che si sia pertanto verificata una macroscopica violazione dell'articolo 68 della Costituzione – il cui rispetto deve essere tutelato dall'Assemblea e non dal singolo parlamentare – e della legge n. 140 del 2003, sulla base della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Sulla base di quanto esposto, il relatore propone quindi di fissare un termine di quindici giorni all'interessata per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audita, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*